



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM  
LEGISLATIVO  
0007403-08/03/2017  
Cl. 06.01.00/613.1

Alla Direzione generale  
Archeologia, belle arti e paesaggio

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e  
paesaggio della città metropolitana di Genova e  
province di Imperia, La Spezia e Savona

e, p.c., Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale  
LORO SEDI

OGGETTO: NOLI (Savona) – Vincolo paesaggistico relativo alla via Aurelia (sede stradale e fasce laterali).-

Si riscontra la nota prot. 20630 del 7 dicembre 2016 con la quale codesta Direzione, anche a seguito di uno specifico quesito posto dall'amministrazione comunale alla competente Soprintendenza, chiede un parere in merito alla corretta interpretazione del vincolo in oggetto, che tutela sia il sedime stradale dell'antica via Aurelia, sia le fasce laterali del sedime (per una profondità costante di 100 m dai due bordi stradali compresi tra le progressive chilometriche espressamente indicate) nelle quali vige il divieto assoluto di apporre cartelli stradali pubblicitari.

In particolare, il d.m. del 20 marzo 1956 dichiara di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, “la sede stradale della via Aurelia”, nel percorso ivi individuato. Per quanto riguarda invece le fasce laterali del sedime (non espressamente citate nel decreto di vincolo) nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 1956, a corredo del d.m., sono pubblicati gli estratti degli elenchi della Commissione provinciale di Savona, riferiti alle sedute del 20 ottobre 1953 e del 17 febbraio 1954. Nell'estratto riferito alla riunione del 17 febbraio 1954 si legge: “*Per apporre efficacemente sui tratti stradali della via Aurelia il vincolo panoramico, si rende necessario specificare per ognuno di essi le caratteristiche panoramiche rispondenti ai requisiti richiesti dal comma terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 da cui possa trarsi la motivazione del vincolo stesso ed inoltre delimitare chiaramente la zona proposta.*”

*La Commissione riesaminata la questione prende all'unanimità le sottoelencate decisioni:*

*Nei tratti della via Aurelia per una profondità costante di m. 100 dai due bordi stradali compresi tra le seguenti progressive chilometriche, dalla progress. 555-500 (torrente Arestra) alla progr. 571-000 in prossimità della funivia di Savona; dalla progr. 581-000 (ad ovest di Vado Ligure) alla progr. 612-000 (Ceriale) dalla 616-000 (ad ovest di Albenga) alla progr. 634-000 (confine di ponente della provinciale di Savona, capo Rollo).*

*Verrà posto il divieto assoluto all'apposizione di cartelli per la pubblicità in quanto i suindicati tratti della via Aurelia costituiscono dei quadri naturali e dei punti di belvedere dai quali si gode lo*



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## UFFICIO LEGISLATIVO

*spettacolo delle bellezze panoramiche, e ciò secondo quanto prescritto dal comma quarto dell'art. 1 della legge 20 giugno 1939, n. 1497".*

Al riguardo questo Ufficio, limitatamente alla questioni giuridiche di massima sottese alla questione rappresentata, osserva quanto segue.

Per quanto riguarda il vincolo della sede stradale, secondo la condivisibile interpretazione di codesta Direzione, la stessa – in mancanza di una diversa descrizione contenuta nel titolo – va individuata sulla base della definizione del codice della strada e coincide pertanto con il sedime stradale, comprendente le carreggiate e le fasce di pertinenza riservate alle opere stradali. Infatti il bene tutelato, declinato nella dichiarazione di notevole interesse pubblico (nel caso specifico, il d.m. del 1956), va individuato, in concreto, in assenza di ulteriori elementi interpretativi, *"per relationem"*, mediante ricorso al regime definitorio, specificatamente previsto per la medesima tipologia di beni, nei testi normativi di settore. Si concorda pertanto con le conclusioni di codesta Direzione in merito all'individuazione della sede stradale secondo la definizione contenuta nel codice della strada.

Per quanto riguarda il vincolo delle fasce laterali, interessate dal divieto assoluto di cartelli pubblicitari, secondo quanto asserito da codesta Direzione, *"il vincolo in esame appare mirato a tutelare e preservare i quadri naturali e i punti di belvedere e panoramici lungo i vari tratti della via Aurelia"* e, conseguentemente, fermo restando il divieto assoluto di cartelli stradali imposto espressamente, gli altri interventi soggiacciono alla regola ordinaria della preventiva autorizzazione paesaggistica, a norma dell'art. 146 del codice di settore.

La stessa Soprintendenza della Liguria, in risposta al quesito posto dal comune di Noli, precisava che la *"profondità dei 100 metri e i cartelli sono due punti separati e distinti all'interno della commissione stessa. Come risulta dalla documentazione agli atti di questa Soprintendenza, l'interpretazione dei 100 metri dalla strada come fascia di protezione risulta già dalla corrispondenza degli anni immediatamente successivi alla promulgazione del d.m. 20/03/1956"*.

Ed invero, dalla lettura degli atti, emerge chiaramente che anche le due fasce laterali, esattamente determinate sia nella profondità che nei tratti stradali delimitati dalle progressive chilometriche indicate, sono tutelate come beni paesaggistici (quadri naturali e punti di vista o di belvedere) ai sensi del punto 4) dell'art. 1 della legge n. 1497 del 1939. L'esplicito divieto di apposizione dei cartelli non può, per svariate ragioni di ordine logico-giuridico, consistere nel (solo) contenuto nel vincolo, né esso può essere sintomo della sussistenza, in tali aree, del mero divieto di cui all'art. 14 della medesima legge (ora confluito nell'articolo 49 del codice di settore) quali *"aree prossimali"* alla sede stradale vincolata.

A tale conclusione conduce, in primo luogo, il tenore letterale del verbale della commissione, ove si evince con chiarezza che il divieto assoluto di cartelli è la conseguenza del fatto che i *"tratti della via Aurelia costituiscono dei quadri naturali e dei punti di belvedere dai quali si gode lo spettacolo delle bellezze panoramiche"*. Tali tratti costituiscono quindi, di per sé, beni paesaggistici, e non semplicemente fasce di rispetto della sede stradale vincolata con il d.m. del 1956; riprova ne è che tali beni sono individuati in via autonoma rispetto alla sede stradale.

Altrettanto evidente è che il verbale della commissione non può costituire mera enunciazione del divieto di impianti pubblicitari contenuto nell'(allora) art. 14 della legge di tutela, il quale opera di diritto



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## UFFICIO LEGISLATIVO

senza bisogno di esplicito richiamo. Il divieto *ex lege* opera peraltro in via relativa, in subordine cioè a specifico atto autorizzatorio della soprintendenza; diversamente, la commissione nel caso in esame ha voluto pronunciare, proprio in ragione della tipologia di vincolo, basato sulla necessità di preservare la “visuale” paesaggistica, un divieto assoluto – e, quindi, non derogabile – di impianti pubblicitari.

Nemmeno è possibile sostenere, anche in ragione della natura di “bellezze d’insieme” delle fasce stradali, che tale divieto costituisca l’unico contenuto del vincolo; esso, proprio in ragione dell’art. 14, precisa semplicemente che in tali aree il divieto di impianti pubblicitari è assoluto, e non relativo. Tale assunto è confermato dal disposto del regolamento n. 1357 del 1940 (art. 11) che, solo con riferimento alle bellezze individue (e non anche alle bellezze d’insieme) prevede che il decreto di approvazione degli elenchi indichi, ove possibile, le concrete limitazioni derivanti dal vincolo. Infatti la bellezza d’insieme “esplica i suoi effetti limitativi della proprietà privata in funzione di garanzia di valori che non sono propri di ciascun immobile in sé considerato” (Alibrandi Ferri) e pertanto le limitazioni allo *ius edificandi* dovranno fondarsi sull’alterazione degli elementi qualificanti del bene tutelato, nel caso di specie del quadro naturale o del punto di vista panoramico. Appare peraltro evidente che la tutela del bene protetto non può essere assicurata dal solo divieto (benché assoluto) di apposizione di cartelli pubblicitari, a fronte della possibile realizzazione, senza alcun controllo, di qualsivoglia manufatto interferente con la visuale protetta.

Trova pertanto conferma l’orientamento di codesta Direzione, secondo il quale gli interventi (ad eccezione dei cartelli pubblicitari, comunque vietati) su tali fasce, protette come punti panoramici, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica a norma della disciplina di settore, ove il giudizio di compatibilità paesaggistica si confronta con il divieto di alterazione degli elementi qualificanti della bellezza d’insieme.

Trattandosi di vincolo d’insieme, appare peraltro opportuno, alla luce delle sopravvenute modifiche normative in tema di “vestizione” dei vincoli (cfr. art. 141-*bis* del codice di settore), che si addivenga quanto prima a una disciplina d’uso, preferibilmente condivisa nel percorso di copianificazione paesaggistica.

IL CAPO DELL’UFFICIO  
(Cons. Paolo CARPENTIERI)